

Cuneo, lì 24 giugno 2022

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 35/2022

ADDIO ESTEROMETRO, IN ARRIVO LA GESTIONE ELETTRONICA DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO: ECCO COSA CAMBIA DA LUGLIO

Dopo la trasmissione dei dati relativi alle operazioni con l'estero del II trimestre (entro il 22 agosto p.v.), lo strumento "esterometro" non potrà più essere utilizzato. A partire dal III trimestre 2022 infatti scatteranno nuove regole che impatteranno in modo **significativo** sulla comunicazione delle **operazioni attive e passive con soggetti esteri**.

A decorrere **dal 1° luglio 2022**, è previsto l'**obbligo** di trasmettere in **formato XML**, via Sistema di Interscambio, i dati delle **fatture emesse e ricevute per operazioni con soggetti esteri**.

ESCLUSIONI

Il nuovo obbligo **non riguarda** le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale, ossia:

- le **importazioni di beni extra UE**;
- le **esportazioni** ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DPR 633/72.

Per le altre operazioni con l'estero, la comunicazione andrà effettuata con la **nuova** modalità che di seguito si illustra.

Per effetto di quanto previsto nel **Decreto Semplificazioni pubblicato il 21 giugno scorso**, sono **escluse dall'obbligo di comunicazione** anche le operazioni di **importo non superiore ad euro 5.000,00** (inteso per singola fattura), relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini iva in Italia (fuori campo Iva da art. 7 a 7- octies DPR 633/72). Le operazioni interessate da questa esclusione riguardano ad esempio il **rifornimento carburante, il pernottamento in albergo o la consumazione di un pasto all'estero**. **Sotto la soglia di euro 5.000,00, nessuna** comunicazione deve essere fatta.

MODALITÀ OPERATIVE PER LE FATTURE EMESSE

Per l'emissione delle fatture elettroniche verso operatori comunitari (UE) i dati da indicare sono:

CODICE DESTINATARIO DEL CLIENTE: XXXXXXX

TIPO DOCUMENTO:

- TD01 → Fattura immediata
- TD02 → Acconto
- TD04 → Nota di credito
- TD24 → Fattura differita (collegata ai DDT)

CODICE NATURA (i più utilizzati):

- N2.1 → prestazioni di servizi generici resi a soggetti passivi UE art. 7-ter DPR 633/72 e servizi relativi a beni immobili non situati in Italia art. 7-quater DPR 633/72
- N3.2 → cessioni intraUE di beni non imponibili art. 41 DL 331/93

MODALITÀ OPERATIVE PER LE FATTURE DI ACQUISTO

Gli acquisti di beni e servizi dall'estero sono per lo più documentati da fattura non elettronica; mentre fino al 30 giugno 2022 l'integrazione fattura/l'autofatturazione sono gestite in modalità cartacea, **dal 1° luglio** occorrerà **trasmettere l'operazione tramite file XML**, utilizzando il software di fatturazione.

Il documento andrà numerato, preferibilmente con una numerazione ad hoc, utilizzando il **codice "Tipo documento"** più appropriato fra i seguenti:

- TD17 - Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall'estero (sia UE che EXTRAUE);
- TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari (UE);
- TD19 - Integrazione/Autofattura per acquisto di beni art. 17, co. 2 del D.P.R. n. 633/1972 (beni già presenti in Italia, acquistati da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato)

Particolare attenzione dovrà essere posta ai termini entro i quali effettuare l'invio dei dati allo SDI, che va eseguito:

- **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento** del documento per acquisti di beni e servizi intra-UE
- **-entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** per i servizi extra-UE.



Per "effettuazione operazione" si intende: la data di ultimazione dell'operazione o la data del pagamento, se precedente.

CODICE TD17 – acquisto servizi da estero sia UE che EXTRA UE

Si dovrà avere cura di inserire:

- I dati del fornitore nell'elemento <CedentePrestatore>;
- i propri dati in quello relativo al <CessionarioCommittente>;
- “Codice Destinatario”: va riportato il proprio codice utilizzato per la ricezione delle fatture elettroniche;
- nel campo <Data> dovrà essere indicata:
 - la **data di ricezione** (o una data ricadente nel mese di ricezione) della fattura emessa dal fornitore estero, qualora l'acquisto riguardi **servizi “intra-Ue”**;
 - la **data di effettuazione dell'operazione**, nel caso in cui i **servizi** siano stati eseguiti da un prestatore **“extra Ue”**.
- nella sezione <DettaglioLinee>: indicare dati di ogni operazione, riportando l'imponibile presente nella fattura ricevuta, l'imposta dovuta o, in alternativa, il codice “Natura”, qualora non si sia in presenza di un'operazione imponibile.
- nell'elemento <DatiFattureCollegate> dovranno essere riportati gli estremi della fattura di riferimento.

CODICE TD18 – caso acquisti beni intracomunitari (UE)

La principale differenza rispetto al “file TD17” consiste nel fatto che nel campo <Data> potrà essere **esclusivamente** indicata la **data di ricezione** della fattura e **non** la data dell'operazione.

CODICE TD19 – caso acquisto di beni già presenti in Italia da soggetti non residenti

Le modalità di compilazione dei documenti “TD17” e “TD19” sono pressoché identiche.

OPERAZIONI CON OPERATORI DI SAN MARINO

- Fino al 30.6.2022 la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo;
- **dall'1.7.2022**, la fattura è emessa e accettata in **formato elettronico**, fatte salve le ipotesi in cui l'emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.

Si ritiene che fino al 30.06.2022, a fronte di emissione da parte di cedente sammarinese di fattura elettronica, la stessa debba essere integrata ed inviata allo SDI.